

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALEGGIO SUL MINCIO VR VIA
DELL'ARTIGIANATO 28/30

Numero REA: VR - 195868

Codice fiscale: 01777640234

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 10 REP. E N. 8 RACC.	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Valeggio sul Mincio all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile la Società Cooperativa denominata “Cooperativa Sociale Spazio 11”.	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, comunque all'interno degli Stati dell'Unione Europea	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO MUTUALISTICI – OGGETTO SOCIALE	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 ed in particolare all'art. 1 comma 1 lett. A) e B), non ha scopo di lucro ed il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativo assistenziali e sanitari, nonché in collegamento con esse lo svolgimento di attività diverse - commerciali, industriali, agricole o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorati-	

vo di persone svantaggiate.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa si propone di procurare occasioni di lavoro ai propri soci, da reperirsi tra i giovani disoccupati o che per la loro condizione sociale e personale si trovino in una situazione di emarginazione rispetto al mercato del lavoro e comunque tra tutti coloro che ricercano una nuova qualità della vita attraverso l'istituzione dei rapporti di lavoro fondati sui valori della solidarietà, dell'uguaglianza, della partecipazione.

La Cooperativa svolgerà attività economica produttiva di beni e servizi, rivolgendosi in particolare ai settori relativi a:

- a. manutenzione, riparazione, produzione e assemblaggio nei seguenti campi: meccanico, elettronico, carpentieristico, agricolo, del legno, della cartotecnica e di qualsiasi altra attività produttiva le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi della cooperativa espressi nel presente statuto;
- b. manutenzione, riparazione, produzione nel campo dell'edilizia civile ed in particolare nell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni interessate di lavori di sistemazione del verde pubblico, di edifici pubblici ed altri servizi pubblici e privati;
- c. l'esercizio di attività di ogni genere nel campo tecnico, con particolare riferimento al settore topografico, l'organizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi necessari per lo svolgimento di progettazione e direzione esecutiva di opere civili;
- d. promozione e disciplina delle attività riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, quali musei, biblioteche e archivi, per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale; con particolare riferimento all'istituzione,

	ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di intere- resse locale e tutte quelle attività inerenti il settore;
e.	manutenzione, riparazione, produzione nel campo dell'impiantistica;
f.	raccolta di rottami, carta, vetri e di tutti quei materiali che possono essere recuperati e riciclati, smaltimento di rifiuti nelle varie fasi di conferimento, rac- colta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come opera- zione di trasformazione necessario per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica nel suolo e sul suolo;
g.	assunzione ed esecuzione di interventi di gestione e manutenzione pro- grammata del patrimonio mobiliare di stabilimenti industriali, anche in regime di global service, ivi comprese le attività di manutenzione degli impianti produttivi, dei fabbricati e delle aree di pertinenza;
h.	assunzione ed esecuzione, direttamente o in appalto, sia a favore di priva- ti che di enti pubblici, di lavori di pulizia generali e speciali, di disinfezione e sani- ficazione in genere;
i.	assunzione ed esecuzione di servizi attinenti la guardiania, il portierato, la vigilanza e la custodia di stabili pubblici e privati;
j.	assunzione e gestione di commesse, anche in qualità di General Contrac- tor, con l'esecuzione di interventi di manutenzione edili, idraulici, elettrici, di car- penteria e di riparazione in genere;
k.	assunzione ed esecuzione di interventi di manutenzione e riparazione di impianti di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori);
l.	progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici, elet- trici e di produzione di energia da fonti rinnovabili;

m.	gestione di servizi di consulenza energetica e utilizzazione ottimale delle risorse energetiche in genere e di servizi integrati per la riduzione dei consumi di energia;	
n.	servizi di gestione, manutenzione e realizzazione, per privati ed enti pubblici, di aree verdi, parchi e giardini con interventi di sfalcio erba, diserbo, taglio di siepi e potature ed abbattimento di alberi ed ogni altra attività accessoria, compresa la progettazione e la posa di impianti di irrigazione;	
o.	servizi di supporto per la silvicoltura;	
p.	attività di ricerca, coltivazione e sfruttamento di biomasse;	
q.	gestione di mense, compreso il porzionamento e la somministrazione di pasti, servizi ristorativi, servizi catering e attività di street food truck;	
r.	gestione, anche in regime di concessione, di eco-centri, discariche, impianti di compostaggio, impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;	
s.	servizi di autotrasporto su strada, per conto proprio e per conto di terzi, di cose e di merci;	
t.	servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati agli urbani;	
u.	servizi di pulizia, anche meccanizzata, di igiene urbana per enti pubblici e privati, di strade, vie, piazze e piazzali e servizi di rimozione di neve e ghiaccio;	
v.	gestione di servizi cimiteriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, custodia e pulizia dei complessi cimiteriali, nonché la gestione amministrativa verso l'utenza della concessione di tombe e loculi, ossari, cinerari, e di ogni altra attività accessorie in genere;	
w.	noleggio a caldo o a freddo, di automezzi, macchinari ed attrezzature del-	

	la Cooperativa.	
x.	servizi di trasporto scolastico e di persone per privati e/o enti pubblici;	
y.	gestione in proprio, o per conto di terzi, di strutture pubbliche o private a scopo ludico-ricreativo;	
z.	gestione di aree di parcheggio pubbliche e private, compresa la definizione e la riscossione delle tariffe di sosta, il controllo, la sorveglianza e la manutenzione delle infrastrutture, oltre la gestione di servizi complementari, quali l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, il noleggio di biciclette e il lavaggio auto;	
aa.	realizzazione e gestione di parchi avventura in contesti naturalistici;	
bb.	attività di rappresentanza commerciale, vendita e assistenza post vendita di prodotti e sistemi;	
cc.	servizi di consulenza in materia di sistemi di gestione aziendale, con esclusione delle prestazioni riservate per legge agli iscritti agli albi professionali;	
dd.	servizi di informatica, sviluppo software e archiviazione digitale di documenti e archivi cartacei;	
ee.	attività di sgombero di cantine, solai e garage.	
	La Cooperativa si propone inoltre di realizzare la presenza di interventi qualificati per la promozione della dignità dell'uomo in stato di bisogno, ispirati ai principi cristiani.	
	A tal fine sostiene, coordina, crea, dirige iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale. Si adopera in modo particolare per:	
a)	realizzare centri di servizi residenziali ed aperti per persone non autosufficienti ed autosufficienti;	
b)	realizzare centri per la formazione professionale di personale specializzato nel	

	campo dei servizi sociali a titolo esemplificativo scuole di ogni ordine e grado
	compreso gli asili nido, in tutte le loro fasi gestionali;
	c) promuovere la formazione del volontariato sociale coordinandone su richiesta
	l'attività, a titolo esemplificativo gestire l'attività di formazione ed addestramento,
	realizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo, volte a
	stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché le specifiche compe-
	tenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperati-
	ve sociali.
	La Cooperativa Sociale Spazio 11 svolgerà inoltre ogni altro tipo di attività che
	possa garantire ai soci un lavoro e un reddito, nonché una esistenza libera e di-
	gnitosa.
	Visti gli scopi sopraesposti, la Cooperativa si definisce cooperativa di solidarietà
	sociale.
	La Cooperativa, sempre in ordine al raggiungimento degli scopi sopramenzionati,
	potrà promuovere e/o assumere attività connesse e affini.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'a-
	dozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre assumere partecipazioni in altre
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'og-
	getto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti nel
	rispetto della vigente normativa. Le modalità di svolgimento di tale attività sono

definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o in-

direttamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa .

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi:

a) in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

b) e, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, che però non può superare il limite massimo stabilito dalla legge in cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 del Codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) per i soci appartenenti alla categoria speciale di cui alla lettera a) del presente articolo:

1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) per i soci appartenenti alla categoria speciale di cui alla lett. b) del presente articolo:

1) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

2) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

3) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione determinata di anno in anno dagli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge Art. 2533 c.c., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla giustizia ordinaria

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto

con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa

mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertati senza giustificato motivo a due assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al competente tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del competente tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento

gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno prov-

vedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 18(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore indipendentemente dall'entità dei propri conferimenti spetta

	un solo voto	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimen-	
	to stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del preceden-	
	te articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si ap-	
	plicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti	
	di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO, AZIONI, ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE	

	UTILI, RISTORNI	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore	
	minimo pari a € 50,00 (cinquanta virgola zero zero)	
	Per i soci preesistenti continua a sussistere la quota di € 2,58 (due virgola cin-	
	quantotto) il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla legge 31 gennaio	
	1992 n. 59 e che tale può rimanere ai sensi di legge	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale tassa di ammissione formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati	
	dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio e destinazione utili)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) ad eventuale erogazione di ristorno ai soci cooperatori nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 24;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni

previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata tenendo conto dell'area dei servizi, se riconducibili alla lettera a) o b) del precedente articolo 4, cui ricondurre l'avanzo di gestione mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c. del codice civile, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

-	appartenenza alla categoria corrispondente ai servizi di cui alla lettera a) o	
	b) del precedente articolo 4;	
-	ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
-	qualifica professionale,	
-	compensi erogati,	
-	tempo di permanenza in Cooperativa,	
-	tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
a)	l'Assemblea dei soci;	
b)	il Consiglio di Amministrazione;	
c)	il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
d)	L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1- approva il bilancio e destina gli utili;
- 2 - delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 3 - delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4 - approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5 - procede alla nomina degli amministratori;
- 6 - procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 8 - approva i regolamenti interni;

9 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

10 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e

dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere

riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale

redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto e deleghe di voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio sia persona fisica che persona giuridica che soci sovventori hanno diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Le modalità di voto saranno stabilite dall'assemblea, ma dovranno essere sempre

palesi, atte pertanto a consentire l'individuazione del votante

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è at-

tribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Eventuali sopravvenute integrazioni o modifiche legislative oggi non contemplate dalle disposizioni in esse contenute, o che dovessero risultare non derogabili, sono da ritenersi comunque prevalenti.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente “Disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to: Luigino Rigo

CARLA CARILLO NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegato B al D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.